

COMUNE DI PREGANZIOL

PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI
A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI

C.C. N. 53 DEL 13.6.1991 (CO.RE.CO. 10090/1991)

C.C. N. 52 DEL 30.3.1992 (CO.RE.CO. 3484/1992)

----=00o=---- 0 ----=00o=----

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento.

1 - Il presente regolamento disciplina gli obiettivi, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni sotto forma di contributi, sussidi, e ausili finanziari, come pure l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2 Obiettivi dell'Amministrazione Comunale.

1 - Al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto di tutti al pieno sviluppo della personalità nell'ambito dei rapporti familiari e sociali, al soddisfacimento delle esigenze essenziali di vita, alla promozione, al mantenimento e al recupero del benessere fisico e psichico, l'Amministrazione comunale favorisce, mediante la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed altre erogazioni economiche di cui al precedente art. 1:

a) l'eliminazione delle cause di ordine economico, culturale, ambientale e sociale che provocano situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione dagli ambienti di vita, di studio e di lavoro;

b) la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l'eguaglianza di trattamento;

c) la protezione e la tutela giuridica dei soggetti incapaci di provvedere a se stessi, quando manchino o di fatto non provvedano coloro cui la legge attribuisce tale compito;

d) ogni altra iniziativa diretta allo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità e alla tutela dei valori ambientali presenti nel territorio.

Art. 3 Prestazioni dell'Amministrazione Comunale .

1 - Per il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente articolo, l'Amministrazione Comunale - con provvedimenti dei suoi organi - concede sovvenzioni nelle forme di "contributi", "sussidi" ed "ausili finanziari" e attribuisce "vantaggi economici".

Art. 4 - Contributi

1 - I contributi consistono in erogazioni di denaro dirette ad agevolare il finanziamento di iniziative, assumendo a carico dell'ente l'obbligazione di corrispondere, sulla spesa riconosciuta ammissibile, una somma percentuale per un determinato numero di anni continuativi.

2 - L'erogazione è consentita tanto nel caso che il destinatario debba contrarre un mutuo per il finanziamento dell'iniziativa che nel caso in cui il destinatario non ricorra a prestiti.

3 - Ove il destinatario ricorra a mutuo, l'Amministrazione Comunale si obbliga verso il mutuante per la quota percentuale assunta a suo carico; quando invece, il destinatario non faccia ricorso a prestiti, l'obbligazione del Comune è assunta nei confronti del destinatario stesso.

4 - L'ammontare del contributo è fissato dall'Amministrazione concedente, mediante convenzione, seguendo i criteri stabiliti dal Tit. III del presente regolamento.

Art. 5 Sussidi.

1 - I sussidi sono erogazioni di denaro conferite in unica soluzione ai soggetti destinatari per la costituzione di capitale necessario alla realizzazione di determinate iniziative.

2 - La concessione ha carattere ampiamente discrezionale, comunque il suo importo non può superare il 50% dell'ammontare della spesa occorrente per la realizzazione dell'iniziativa.

Art. 6 Ausili finanziari.

1 - Gli ausili finanziari consistono in erogazioni di denaro diverse dalle sovvenzioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5.

Art. 7 Vantaggi economici.

1 - Vantaggi economici sono le attribuzioni di benefici, diverse dalle erogazioni di denaro, che si risolvono a favore dei destinatari mediante esenzioni o riduzione di oneri, concessione di uso di cose mobili e di beni immobili, acquisto di prodotti di determinate categorie, di operatori, e simili.

2 - Le esenzioni e riduzioni di oneri non possono riferirsi a carichi tributari.

Art. 8 Caratteristiche delle sovvenzioni.

1 - Le sovvenzioni nelle forme di cui ai precedenti articoli hanno le seguenti caratteristiche:

a) erogabilità della somma di denaro e degli ausili finanziari o attribuibilità dei vantaggi economici, subordinatamente alla realizzazione dell'iniziativa o allo svolgersi delle attività per le quali le provvidenze sono state stabilite nel provvedimento di concessione;

b) esercitabilità, da parte dell'Amministrazione Comunale:

- del potere di esaminare e valutare l'iniziativa o l'attività da sovvenzionare, al fine di accertare la sua rispondenza agli scopi da perseguire e alla spesa da sostenere;

- del controllo, nel corso dello svolgimento, dell'iniziativa o dell'attività sovvenzionata;

- della revoca o della decadenza della sovvenzione, qualora di questa non sia fatto l'uso previsto o se ne faccia un uso improprio.

c) apponibilità, con l'atto di concessione, di clausole e condizioni, alle quali la sovvenzione viene subordinata.

Art. 9 Destinatari.

1 - La concessione dei benefici di cui all'art. 3 del presente regolamento è accordata a favore di istituzioni, associazioni, società, organizzazioni, persone, enti pubblici e privati, che in seguito saranno indicati con il termine di "destinatari".

Sono inammissibili le domande presentate da soggetti che non sono in regola col pagamento dei tributi spettanti al Comune.

2 - L'Amministrazione Comunale, riconoscendo il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale e di concorso autonomo alla individuazione dei bisogni e al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, ne favorisce l'attività, annoverando fra i "destinatari" i cittadini che svolgono ogni forma di volontariato senza fini di lucro, attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite, individualmente o in gruppi, in proprio o nell'ambito di strutture pubbliche o private di assistenza.

TITOLO II

CONCESSIONE DELLE SOVVENZIONI

Art. 10 Attività, iniziative e prestazioni sovvenzionabili.

1 - Possono ricevere sostegno finanziario dal Comune nelle forme di cui precedente art. 3:

a) iniziative e attività socio-assistenziali, descritte nel successivo art. 11;

b) iniziative e attività nel settore della cultura, informazione e istruzione, descritte nel successivo art. 12;

c) iniziative e attività di turismo, sport e tempo libero, descritte nel successivo art. 13;

d) iniziative e attività di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, descritte nel successivo art. 14;

e) iniziative e attività a favore dello sviluppo economico, descritte nel successivo art. 15;

f) prestazioni di interventi e/o servizi, descritti nel successivo art. 16 e svolti in via continuativa o di tipo occasionale e per singoli progetti a favore della comunità o di particolari categorie di cittadini.

Art. 11 Sovvenzioni in favore di iniziative e attività socio-assistenziali.

1 - Sono esaminabili le domande di sovvenzioni, nelle forme di cui all'art. 3 del presente Regolamento, prodotte da privati e da coloro che:

a) organizzano o promuovono attività di educazione alla salute, sollecitando la responsabilità personale e familiare, come pure iniziative di solidarietà all'interno della comunità;

b) promuovono forme di collaborazione volontaria di singoli cittadini alla organizzazione dei servizi e allo svolgimento di altre attività di utilità sociale;

c) promuovono e sostengono iniziative di aggregazione sociale, favoriscono l'accesso agevolato ad attività culturali, ricreative e di spettacolo a giovani, anziani e altri soggetti a rischio di emarginazione .

d) promuovono e attuano interventi idonei ad assicurare la eliminazione delle barriere architettoniche e della comunicazione.

2 - Sono esaminabili altresì, le domande di sovvenzioni, nelle forme di cui all'art. 3 del presente Regolamento, presentate da persone residenti o dimoranti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2 del presente Regolamento, secondo le modalità ed i criteri previsti dal Regolamento per l'erogazione dei contributi finalizzati al minimo vitale, approvato con delibera del C.C. n. 110 del 16.7.1987 e successive modificazioni.

3 - Al fine di favorire la permanenza degli anziani e degli handicappati nei normali ambienti di vita, l'Amministrazione Comunale può fornire, anche a titolo di comodato, sussidi tecnici, attrezzature e beni immobili.

4 - Il Comune può agevolare la fruizione dei servizi di trasporto mediante la stipulazione di convenzioni tariffarie con gli enti gestori.

Art 12 Sovvenzioni in favore di iniziative e attività nel settore della cultura, informazione e istruzione.

1 - Sono esaminabili le domande di sovvenzioni, nelle forme di cui al precedente art. 3, prodotte da coloro che:

a) promuovono iniziative di sviluppo culturale e di educazione permanente, provvedono all'organizzazione periodica di mostre, diffondono la conoscenza dei beni culturali e ambientali, anche nella loro caratterizzazione locale e ne promuovono la tutela;

b) promuovono lo sviluppo e assicurano il funzionamento di musei e biblioteche, specialmente se di interesse locale;

c) non sono in grado di usufruire del diritto allo studio, attivandosi - come Amministrazione - mediante interventi diretti a facilitare la frequenza della scuola di ogni ordine e grado, da parte di studenti meritevoli in condizioni economiche disagiate;

d) favoriscono con iniziative e manifestazioni, culturali e sportive, l'aggregazione dei giovani ed operano concretamente nello studio e nella prevenzione del disagio giovanile.

Art. 13 Sovvenzioni in favore di iniziative e attività di turismo, sport e tempo libero.

1 - Sono esaminabili le domande di sovvenzioni, nelle forme di cui al precedente art. 3, presentate da coloro che:

a) svolgono attività rivolta al turismo sociale mediante costruzione, ricostruzione, adattamento, ampliamento di immobili ed impianti ricettivi di qualsiasi natura, siti nel territorio comunale; nonché di impianti e servizi idonei a promuovere e sviluppare il movimento turistico nel Comune, ivi compresi impianti sportivi, centri per convegni e conferenze;

b) svolgono attività di promozione e di agevolazione della pratica sportiva nel territorio comunale, anche mediante costruzione, ampliamento e ammodernamento di impianti sportivi destinati ad uso pubblico. Si precisa che gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport propriamente dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani;

c) svolgono attività rivolta a favorire l'impiego del tempo libero, mediante iniziative e impianti ricreativi destinati all'uso pubblico.

Art. 14 Sovvenzioni in favore di iniziative e attività di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente.

1 - Sono esaminabili le domande di sovvenzioni, nelle forme di cui all'art. 3 del presente Regolamento, prodotte da coloro che:

- a) operano in via continuativa per la protezione e la valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) promuovono iniziative per favorire nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) promuovono e organizzano mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni e iniziative utili per la loro protezione.

Art 15 Sovvenzioni in favore di iniziative e attività per lo sviluppo economico.

1 - Sono esaminabili le domande di sovvenzioni, nelle forme di cui all'art. 3 del presente Regolamento prodotte da coloro che:

- a) organizzano fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
- b) effettuano iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende, operanti nel settore e nel Comune;
- c) operano al fine di valorizzare zone e attività particolari esistenti nel territorio comunale.

Art. 16 Sovvenzioni in favore di prestazioni di interventi e/o servizi vari.

1 - Chiunque svolge attività continuative nel corso dell'anno o attività di tipo occasionale o per singoli progetti di qualsiasi natura, che si risolvano a vantaggio del benessere morale e materiale dell'intera comunità o di particolari categorie di soggetti o di singole persone, può presentare richiesta di sovvenzione, erogabile nelle forme di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

2 - Possono concedersi sussidi finanziari in favore di cittadini che si siano resi benemeriti per aver contribuito, con la loro attività, a rendere prestigioso il nome del Comune.

TITOLO III
CRITERI DI EROGAZIONE

Art. 17 Norma di carattere generale.

1 - E' fatto assoluto divieto di concedere sovvenzioni, sotto qualsiasi forma, se non hanno ad oggetto attività ed iniziative espressamente contemplate dalla legge e dal presente Regolamento.

2 - Ogni erogazione deve riguardare attività di utilità pubblica, anche quando concerne i sussidi di cui all'art. 16, comma 2.

3 - Le iniziative e attività sovvenzionabili devono attenersi a interessi che non invadano quelli esclusivamente riservati per legge allo Stato o ad altri enti pubblici.

Art. 18 Criteri.

1 - Nella concessione delle sovvenzioni di cui al precedente art. 3, l'Amministrazione Comunale si attiene ai seguenti criteri:

A) dà la precedenza nell'ordine:

a) alle attività continuative, svolte a carattere sostitutivo, integrativo o complementare a quelle dell'Amministrazione comunale;

b) alle attività di tipo occasionale;

B) tiene conto:

a) della finalità pubblica o di interesse pubblico;

b) del contenuto dell'attività o dell'iniziativa;

c) della capacità organizzativa della persona o Ente ricevente;

d) della presenza di eventuali contributi o sponsorizzazioni di enti pubblici o privati;

C) per le attività continuative valuta:

a) la capacità organizzativa ed esperienza acquisita;

b) il rendiconto delle spese e delle entrate;

D) per le attività di tipo occasionale o per singoli progetti valuta:

a) il livello di partecipazione;

b) i soggetti raggiunti;

c) il preventivo di spesa, gli eventuali introiti per vendita di biglietti di ingresso;

d) i contributi di enti pubblici o privati; le quote di iscrizione, qualora si tratti di corsi o iniziative.

TITOLO IV

PROCEDURE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE SOVVENZIONI

Art. 19 Presentazione delle richieste.

1 - La Giunta Comunale stabilisce con propria deliberazione, adottata entro il 31 gennaio di ogni anno, i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune.

2 - La Giunta Comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze, al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi, per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o per il verificarsi di eventi imprevedibili.

3 - Le domande degli enti pubblici e privati, delle associazioni e istituzioni, devono essere firmate dal loro legale rappresentante, che dichiarerà di conoscere le norme del presente Regolamento.
La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di domande presentate da persone singole.

4 - Le domande devono indicare il tipo di sovvenzione richiesta ed essere corredate dalla seguente documentazione:

A) Per le sovvenzioni di cui agli artt. 11, 12, 13, 14 e 15

a) relazione illustrativa dell'attività svolta nel primo semestre dell'anno di competenza e dell'attività da svolgere nel semestre successivo;

b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto dell'organismo richiedente, da cui risulti che non persegue fini di lucro;

c) conto consuntivo dell'esercizio precedente e bilancio preventivo dell'esercizio in corso;

d) dichiarazione da cui risulti se, nell'esercizio in corso, siano stati assegnati all'ente, per l'attività svolta, sovvenzioni o sponsorizzazioni da enti pubblici o privati, indicandone, in caso affermativo, il tipo e l'importo;

e) copia del codice fiscale e partita IVA, se richiesta dalle norme vigenti;

f) dichiarazione attestante se l'ente agisce o no in regime di impresa;

g) indicazione della persona abilitata alla riscossione per conto dell'ente ovvero indicazione del conto corrente bancario o postale e loro sede di riferimento;

h) idoneo materiale di informazione.

I documenti di cui alle lettere a), c), d), f), g), devono essere sottoscritti dal rappresentate dell'ente richiedente.

B) Per le sovvenzioni di cui all'art. 16

a) relazione illustrativa della iniziativa o della manifestazione da programmare, indicante la data di svolgimento;

b) atto costitutivo dell'organismo richiedente e dello statuto ove esista;

c) copia del codice fiscale dell'ente e partiva IVA, se richiesta dalle norme vigenti;

d) preventivo di spesa dell'iniziativa o della manifestazione, suddiviso per voci, nonchè delle entrate di ogni tipo, comprese sovvenzioni e sponsorizzazioni di enti pubblici e privati;

e) idoneo materiale di informazione.

I documenti di cui alle lettere a) e d) devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'ente.

2 - Le richieste, la cui documentazione è incompleta o difforme da quella indicata nel precedente comma, non sono prese in considerazione.

Art. 20 Deliberazione per la concessione delle sovvenzioni.

1 - La Giunta Comunale, esaminata la richiesta istruita dal settore competente e corredata dai pareri di cui all'art. 53 della L. 8 giugno 1990, n. 142, delibera in conformità ai criteri di cui al precedente Tit. III, fissando altresì le clausole cui è subordinata la concessione della sovvenzione.

2 - Il "destinatario" della sovvenzione è impegnato, nel caso di concessione di sovvenzione per le attività di cui all'art. 16, ad inserire nel materiale pubblicitario un'apposita informazione per rendere noto il sostegno finanziario del Comune. E', però, fatto divieto di usare lo stemma comunale, tranne i casi di patrocinio comunale e di iniziative svolte in collaborazione con il Comune.

3 - La concessione delle sovvenzioni è accordata alla condizione che l'iniziativa o l'attività o la manifestazione si svolga nel rispetto del programma e del preventivo di spesa presentati e nell'intesa che, in caso di parziale realizzazione o di consuntivo di spesa inferiore al preventivo, il sostegno finanziario sarà ridotto in proporzione.

4 - La concessione di sovvenzione di qualsiasi tipo non conferisce diritto, nè aspettativa, di continuità per gli anni successivi.

Art. 21 Acconti, liquidazione e pagamento delle sovvenzioni.

1 - Il Sindaco può concedere con suo provvedimento, acconti che nel complesso non superino la metà della sovvenzione, soltanto dopo che la deliberazione di cui al precedente articolo sia divenuta esecutiva a norma della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2 - A conclusione dell' iniziativa od attività di cui all'art. 16, comma 1, il destinatario della sovvenzione deve presentare, entro 60 giorni dalla conclusione stessa, la seguente documentazione per ottenere la liquidazione della sovvenzione:

a) relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa;

b) rendiconto della gestione, firmato dal legale rappresentante e corredato dalle copie delle fatture quietanzate a dimostrazione della spesa sostenuta;

c) indicazione delle sovvenzioni e sponsorizzazione di enti pubblici e di privati.

Art. 22 Decadenza dal beneficio della sovvenzione.

1 - Decadono dal beneficio della sovvenzione, concessa a norma del presente Regolamento, i "destinatari" che:

a) non realizzino l'iniziativa o l'attività, oppure modificano sostanzialmente il programma oggetto della deliberazione di cui all'art. 18;

b) non presentino la documentazione di cui al comma 2 dell'art. 19, nel termine ivi prescritto, senza giustificato motivo.

2 - La dichiarazione di decadenza di cui al precedente comma è pronunciata, sentito il "destinatario", con deliberazione della Giunta Comunale.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 23 Pubblicazione dell'elenco delle sovvenzioni concesse.

1 - L'Amministrazione Comunale, previa relazione da parte della Giunta al Consiglio Comunale, allo scopo di dare pubblica notizia della sua attività di sostegno finanziario, provvede all'affissione all'Albo pretorio dell'elenco degli enti e persone beneficiari delle sovvenzioni nell'anno precedente, con l'indicazione delle iniziative, attività e manifestazioni svolte e l'ammontare delle somme erogate dal Comune.

Art. 24 Rinvio.

1 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge e dei regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.

Art. 25 Norma transitoria.

1 - In sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle richieste di cui all'art. 19 sono stabilite dalla Giunta Comunale con propria deliberazione adottata entro un mese dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 26 Entrata in vigore.

1 - Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui è divenuta esecutiva, ad ogni effetto, la deliberazione della sua adozione.

TITOLO VI

ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

Art. 27 Istituzione dell'Albo.

1 - E' istituito, entro il 31 Marzo 1992, l'Albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

2 - Con la prima istituzione dell'Albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1991.

3 - L'Albo è aggiornato annualmente, entro il 31 Marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.

4 - L'Albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, con copia autenticata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 Aprile di ogni anno, con inizio dal 1992.

Art. 28 Descrizione dell'Albo

1 - L'Albo è suddiviso in settori d'intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente Regolamento sopra richiamato:

- a) attività socio-assistenziali;
- b) attività nel settore della cultura, informazione e istruzione;
- c) attività di turismo, sport e tempo libero;
- d) attività di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- e) attività per lo sviluppo economico;
- f) interventi e/o servizi vari.

2 - Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:

- a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
- b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- d) durata, in mesi, dell'intervento;
- e) disposizione di Legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

3 - Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'Albo sono indicati:

- a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'Ente o forma associativa o societaria;
- b) indirizzo;
- c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- e) disposizione di Legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

Art. 29 Redazione e pubblicazione dell'Albo.

1 - Alla prima redazione dell'Albo e agli aggiornamenti viene provveduto dall'Ufficio di Segreteria Comunale, in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'Ufficio Ragioneria.

2 - L'Albo è pubblicato per due mesi all'Albo Pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.

3 - L'Albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso l'Albo Pretorio e la pubblica affissione.

4 - Copia dell'albo è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 Aprile di ogni anno.

I N D I C E del Regolamento ex art. 12 L. 241/90

Titolo I : Disposizioni generali

- art. 1 - Oggetto del Regolamento
- art. 2 - Obiettivi dell'A.C.
- art. 3 - Prestazioni dell'A.C.
- art. 4 - Contributi
- art. 5 - Sussidi
- art. 6 - Ausili finanziari
- art. 7 - Vantaggi economici
- art. 8 - Caratteristiche delle sovvenzioni
- art. 9 - Destinatari

Titolo II: Concessione delle sovvenzioni

- art. 10 - Attività, iniziative e prestazioni sovvenzionabili
- art. 11 - Sovvenzioni a favore di iniziative e attività socio-assistenziali
- art. 12 - Sovvenzioni a favore di iniziative e attività nel settore della cultura, informazione e istruzione
- art. 13 - Sovvenzioni a favore di iniziative e attività di turismo, sport e tempo libero
- art. 14 - Sovvenzioni a favore di iniziative e attività di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente
- art. 15 - Sovvenzioni a favore di iniziative e attività per lo sviluppo economico
- art. 16 - Sovvenzioni a favore di prestazioni di interventi e/o servizi vari

Titolo III: Criteri di erogazione

- art. 17 - Norma di carattere generale
- art. 18 - Criteri

Titolo IV: Procedure per il conseguimento delle sovvenzioni

- art. 19 - Presentazione delle richieste (punto A - punto B)
- art. 20 - Deliberazione per la concessione delle sovvenzioni
- art. 21 - Acconti, liquidazione e pagamento delle sovvenzioni
- art. 22 - Decadenza dal beneficio della sovvenzione

Titolo V: Disposizioni finali e transitorie

- art. 23 - Pubblicazione dell'elenco delle sovvenzioni concesse
- art. 24 - Rinvio
- art. 25 - Norma transitoria
- art. 26 - Entrata in vigore

Titolo VI: Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

- art. 27 - Istituzione dell'Albo
- art. 28 - Descrizione dell'Albo
- art. 29 - Redazione e pubblicazione dell'Albo